



**UNIVERSITÀ
DI FOGGIA**



**RELAZIONE TECNICO-ILLUSTRATIVA PER LA VALUTAZIONE DEI
PERCORSI DI FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI A.A. 2025/2026**

Approvata nella riunione del Nucleo di Valutazione di Ateneo
del 5 novembre 2025

PREMESSA

Il **DPCM del 4 agosto 2023** definisce il percorso universitario e accademico di formazione iniziale e abilitazione dei docenti di posto comune, compresi gli insegnanti tecnico-pratici, delle scuole secondarie di primo e secondo grado, ai fini del rispetto degli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e determina i criteri e i contenuti dell'offerta formativa, i requisiti dei centri, le modalità organizzative, i costi massimi a carico degli interessati, i criteri e le modalità di svolgimento della prova finale, al fine del conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento per la scuola secondaria di secondo grado, per le relative classi di concorso. Tali percorsi universitari e accademici sono soggetti all'accREDITAMENTO iniziale e periodico, con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca, adottato su parere conforme espresso dall'ANVUR, sulla base dei requisiti e della procedura di cui all'art. 4 del DPCM 4 agosto 2023. L'ANVUR nell'esprimere il parere motivato in ordine ai requisiti di cui all'**art. 4, comma 4, lettere da c) a g)**, dovrà avvalersi della collaborazione dei **Nuclei di Valutazione delle Università** o istituzioni AFAM. Su disposizione dell'articolo 4, comma 6 del DPCM 4 agosto 2023, l'ANVUR ha approvato e pubblicato sul proprio sito le [Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accREDITAMENTO iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025](#) che tuttora non risultano aggiornate. Come sopra detto, per la valutazione di ciascun requisito elencato, l'ANVUR deve tenere conto del parere espresso dai Nuclei di Valutazione delle Istituzioni che propongono l'attivazione dei suddetti percorsi di formazione. La procedura di presentazione delle istanze da parte delle istituzioni universitarie e del settore AFAM e i relativi pareri dei Nuclei di Valutazione devono essere formalizzati attraverso la piattaforma telematica appositamente predisposta dal Ministero e dall'ANVUR, in collaborazione con il CINECA all'indirizzo <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>. Le finalità della verifica che il Nucleo di Valutazione deve svolgere in questa fase sono riconducibili a una ricognizione e all'accertamento dei requisiti di accREDITAMENTO iniziale al momento della presentazione delle proposte di istituzione. Come previsto dall'art. 4, comma 1 del DPCM 4/08/2023, tali percorsi di formazione saranno soggetti anche all'accREDITAMENTO periodico, nell'ambito del quale il NVA terrà conto di ulteriori elementi di valutazione successivi.

Il Nucleo di Valutazione di Ateneo, nel predisporre la propria relazione in merito al parere da esprimere sulle proposte di istituzione dei percorsi universitari in oggetto presentati dall'Università di Foggia, ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi e documentali:

- D.Lgs. n. 59 del 14.04.2017;
- Decreto Legge n. 75 del 22.06.2023;
- D.P.C.M. del 04.08.2023;

- Linee Guida per la valutazione dei requisiti di accreditamento iniziale dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 approvate dall'ANVUR con delibera n. 231 del 26.09.2023;
- Delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione adottate nelle rispettive sedute del 07.11.2023, in merito alla "Costituzione Centro multimediale e approvazione procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti a.a. 2023/2024";
- D.R. n. 2177/2025 prot. n. 61100- III/4 del 21.10.2025, relativo all'autorizzazione delle procedure di accreditamento iniziale e periodico dei percorsi di formazione insegnanti per l'a.a. 2025-2026;
- Documentazione di progettazione dei percorsi universitari e accademici di formazione iniziale dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado inserite nell'apposita piattaforma ministeriale entro il 24.10.2025;

1. I PERCORSI UNIVERSITARI E ACCADEMICI DI FORMAZIONE INIZIALE DEI DOCENTI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO E SECONDO GRADO PER L'A.A. 2025/26 PROPOSTI:

N.	Classe di concorso	Nomenclatura	Direttore	SSD	Posti da mettere a bando
1	A012 (ex A012; ex A022)	Discipline letterarie nell'istruzione secondaria di I e II grado	Rossella Palmieri - PO	ITAL-01/A	100
2	AA22 (ex AA24; ex AA25)	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (Francese)	Anna Riccio – PO	GLOT-01/A	50
3	AB22 (ex AB24; ex AB25)	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (Inglese)	Anna Riccio - PO	GLOT-01/A	194
4	AD22 (ex AD24; ex AD 25)	Lingue e culture straniere nell'istruzione secondaria di I e II grado (Tedesco)	Lucia Perrone Capano - PO	GERM-01/B	25

5	A048 (ex A048; ex A049)	Scienze Motorie e sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado	Simonetti Cristiana - PA	PAED- 01/A	95
6	B006	Laboratorio di odontotecnica	Giorgio Mori - PO	BIO/17	10
7	A015	Discipline sanitarie	Tommaso Cassano -PO	BIOS/ 11-A	30

2. ANALISI E VALUTAZIONE DELLE SINGOLE PROPOSTE

Il NVA, per la stesura della presente relazione tecnico-illustrativa, ha preso visione della Scheda di Progettazione dei singoli percorsi di formazione e dell'ulteriore documentazione messa a disposizione dai proponenti sulla piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>. In accordo con quanto previsto dal D.P.C.M. che ha definito i percorsi universitari in oggetto, il NVA ha verificato il possesso dei requisiti indicati nelle Linee Guida dell'ANVUR relativi **all'art. 4, comma 4, lettere da c) a g) dello stesso DPCM** di seguito riportati:

- c) **Individuazione del Direttore del percorso formativo.**
- d) **Offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023.**
- e) **Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio.**
- f) **Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione.**
- g) **Numero massimo di studenti ammissibili.**

Tra i requisiti stabiliti dall'ANVUR è previsto che l'offerta formativa dovrà essere accuratamente pianificata rispettando gli standard minimi e le competenze professionali relative alla classe di concorso. Anche il numero massimo di studenti ammissibili e i requisiti di aule e laboratori dovranno essere dettagliati, ponendo le basi per un'offerta formativa di qualità, secondo le specifiche indicazioni delle Linee Guida sul rapporto docenti-studenti, sulle misure organizzative aggiuntive per l'eventuale didattica a distanza e sulle dotazioni necessarie per aule e laboratori.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A012 DISCIPLINE LETTERARIE NELL'ISTRUZIONE
SECONDARIA DI I E II GRADO (EX A012; EX A022)**

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva

partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AA22 LINGUE E CULTURE STRANIERE
NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (FRANCESE) (EX AA24; EX AA25)**

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei

CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
- 4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
 - la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione

dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software*

utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AB22 LINGUE E CULTURE STRANIERE
NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (INGLESE) (EX AB24; EX AB25)

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei

CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
- 4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
 - la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione

materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata

la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

PERCORSO CLASSE DI CONCORSO AD22 LINGUE E CULTURE STRANIERE
NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (TEDESCO) (EX AD24; EX AD25)

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei

CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
- 4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
 - la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione

materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata

la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

**PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A048 SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
NELL'ISTRUZIONE SECONDARIA DI I E II GRADO (EX A048; EX A049)**

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei

CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
- 4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
 - la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione

materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata

la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

PERCORSO CLASSE DI CONCORSO B006 LABORATORIO DI ODONTOTECNICA

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva

partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

PERCORSO CLASSE DI CONCORSO A015 DISCIPLINE SANITARIE

Lettera c) Direttore del percorso formativo (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera c) *l'individuazione, anche in comune tra più percorsi distinti, del Direttore del percorso formativo tra i professori di prima o di seconda fascia dell'Università, o tra i docenti della istituzione AFAM, in possesso di specifiche competenze relative al percorso).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- Professore di ruolo di I o II fascia.
- Afferente ad uno dei SSD previsti dal Piano di studi del percorso formativo.
- Titolare di almeno un incarico didattico.
- CV del Direttore allegato.
- Il Direttore deve essere in servizio nell'istituzione o in una delle istituzioni costitutive del Centro multidisciplinare di cui all'articolo 1, comma 1, lettera g) del DPCM. Il numero massimo di percorsi formativi di cui un singolo docente può essere Direttore deve essere coerente col numero e l'affinità disciplinare dei percorsi di cui è richiesta l'attivazione e con il numero di studenti di cui si prevede l'iscrizione. Al riguardo si ritiene congruo fissare in 8 il numero di percorsi formativi tematicamente affini di cui può essere Direttore un singolo docente, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera d) Offerta formativa (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera d) *l'offerta formativa determinata nel rispetto del Profilo di cui all'allegato A del DPCM 04/08/2023).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

- la struttura del percorso formativo (inteso come insieme degli insegnamenti riferiti ai diversi SSD/SAD) sia coerente con il profilo professionale, gli *standard* minimi e le competenze professionali relativi alla classe di concorso, come previsti dall'Allegato A al DPCM;
- in relazione alla classe di concorso, almeno 5 CFU/CFA delle discipline di riferimento (pari complessivamente a 16 CFU/CFA) sia riferibile a SSD/SAD caratterizzanti la classe;
- per ogni disciplina andranno indicati il corrispondente SSD/SAD, il numero di CFU/CFA, la denominazione dell'insegnamento, le modalità di erogazione in presenza o a distanza (sincrona). Il numero di CFU/CFA erogati a distanza non potrà essere superiore a quello dei CFU/CFA erogati in presenza.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera e) Docenti del percorso formativo con compiti di insegnamento e tutoraggio (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera e) *l'indicazione dei docenti del percorso formativo, con compiti di insegnamento e tutoraggio, di cui due docenti di ruolo o a tempo determinato presso l'istituzione della formazione superiore che ha costituito il centro, i quali sono individualmente responsabili di CFU o CFA riservati alla didattica per lo svolgimento dell'insegnamento nelle varie forme previste ivi inclusa quella laboratoriale del percorso formativo. Nel caso di centri di cui al comma 5, l'indicazione dei docenti responsabili degli insegnamenti si basa sull'offerta formativa attiva presso ciascuna sede e sulle competenze culturali generali, disciplinari e professionali previste dal percorso di formazione).*

I criteri per questo aspetto riguardano:

In aggiunta alla figura del Direttore, si richiede che sia prevista:

1. la presenza di almeno 2 docenti afferenti a SSD/SAD degli ambiti comuni ai percorsi formativi e titolari di almeno un incarico didattico. Questa numerosità di docenti di riferimento si riferisce a un numero di studenti compreso entro la soglia complessiva di 1.000 per l'insieme dei percorsi formativi attivati;
2. per ogni percorso formativo attivato (classe di concorso) la presenza, ogni 1.000 studenti, di almeno 1 docente di riferimento afferente a SSD/SAD caratterizzanti il percorso formativo e titolare di almeno un incarico didattico. Ognuno di questi docenti potrà essere conteggiato come docente di riferimento per un massimo di 3 percorsi formativi, a condizione che il numero di studenti complessivamente iscrivibili non sia superiore a 1.000.
3. Nel rispetto della numerosità complessiva determinata secondo quanto previsto ai punti 1 e 2, almeno 2 docenti dovranno appartenere ai ruoli dell'istituzione o di una delle istituzioni costitutive del Centro.

Con riferimento ai docenti di cui ai punti 1, 2 e 3 si specifica che:

- per le Università devono essere Professori di I o II fascia, ovvero Ricercatori a tempo indeterminato o Ricercatori a tempo determinato di cui all'art. 24, comma 3, lettera b) della legge 240/2010 in possesso di ASN ovvero Ricercatori a tempo determinato di nuovo tipo di cui al d.l. 36/2023 convertito nella l. 79/2023 in possesso di ASN.
4. Qualora sia prevista l'erogazione di CFU/CFA a distanza dovrà inoltre essere assicurata, ogni 250 studenti:
- la presenza di almeno 1 *tutor* tecnico, con funzioni di supporto (introduzione e familiarizzazione dello studente con l'ambiente tecnologico, registrazione degli accessi, salvataggio, conservazione materiali, assistenza tecnica in itinere);

- la presenza di almeno 1 *tutor* disciplinare, con funzioni di assistenza alla didattica a distanza (esercitazioni, assistenza agli studenti, indicazioni e chiarimenti su organizzazione e contenuti del percorso).

I *tutor* dovranno essere in possesso almeno del titolo di Laurea magistrale e di specifiche esperienze, comprovate, dall'a.a. 2024/2025, dalla partecipazione ad attività formative preordinate allo svolgimento delle funzioni ad essi attribuite.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/> il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera f) Dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione (DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) un'adeguata dotazione di aule e laboratori in cui svolgere le attività di formazione).

I criteri per questo aspetto riguardano:

La valutazione si riferisce alle dotazioni disponibili per le attività erogate in presenza e per quelle eventualmente erogate a distanza. È opportuno sottolineare che le attività di tirocinio e laboratorio possono essere svolte esclusivamente in presenza.

Nello specifico:

1. Relativamente alle attività in presenza (didattica e/o laboratori):

- Aule: il numero di posti complessivamente disponibili deve essere almeno pari al numero di studenti delle classi attivate e ne deve essere assicurata la disponibilità per l'intera durata del percorso formativo. Nel caso in cui gli studenti siano contemporaneamente distribuiti su più aule, deve essere certificata la disponibilità di dotazioni audio-video per il collegamento delle stesse.
- Laboratori: nel caso di percorsi formativi che prevedono attività di laboratorio devono essere indicati i laboratori di riferimento (collocazione fisica), la congruenza della strumentazione disponibile e la capienza rispetto al numero di studenti previsti.

Per ogni aula o laboratorio deve essere indicato il numero massimo di studenti ammissibili. Laddove siano previste esercitazioni individuali e/o di gruppo deve essere indicata la disponibilità di spazi adeguati.

2. Relativamente alla didattica a distanza (solo didattica, escluse attività laboratoriali):

- Aule: devono essere indicate e descritte le eventuali aule virtuali utilizzate per lo svolgimento delle lezioni.
- Strumentazione e *software*: deve essere fornita la descrizione delle attrezzature e dei *software* utilizzati per lo svolgimento delle lezioni a distanza in modalità sincrona. Deve altresì essere indicata la modalità di verifica degli accessi degli studenti, in modo che ne sia accertata l'effettiva

partecipazione alle lezioni.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.

Lettera g) Numero massimo di studenti ammissibili (*DPCM 04/08/2023 art. 4, comma 4 lettera f) l'indicazione del numero massimo di studenti ammissibili*)

I criteri per questo aspetto riguardano:

- il numero massimo indicato deve essere coerente con i precedenti requisiti.
- si valuterà in particolare la disponibilità di docenti e *tutor* e l'adeguatezza delle dotazioni di aule, laboratori e strumentazione.

Dall'analisi dei dati e della documentazione inserita nella piattaforma <https://formazione-insegnanti.mur.gov.it/>, il NVA ritiene che risultino soddisfatti i requisiti previsti per questo aspetto ed esprime all'unanimità **parere favorevole**.